

Verbale n. 2 del 25 febbraio 2019



**Camera di Commercio  
Industria Artigianato e Agricoltura  
Brescia**

Giunta camerale

**DELIBERAZIONE N. 17 : ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO  
DELL'ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI**

Il Presidente richiama il D.Lgs. n. 219/2016 di riforma del sistema camerale, che ha modificato la L. n. 580/1993, introducendo una serie di innovazioni nell'ordinamento, mediante una nuova disciplina dei compiti e del funzionamento delle Camere di Commercio.

Rileva che si è reso necessario, soprattutto in vista del rinnovo degli organi camerali - previsto per la fine del corrente anno - apportare allo Statuto alcune modifiche, prevalentemente di carattere tecnico, di recepimento della riforma del 2016, al fine di avviare il percorso di rinnovo del Consiglio Camerale con un quadro statutario aggiornato.

Riferisce che con deliberazione del Consiglio n. 5/c del 25 febbraio u.s. sono state approvate le modifiche dello Statuto camerale, come predisposte dalla Commissione consiliare, istituita con deliberazione n. 14/c del 18 dicembre 2018, e recepite dalla Giunta camerale con provvedimento n. 3 del 28 gennaio u.s.

In particolare riferisce che il D.Lgs. n.219/16, introducendo alcune modifiche alla L. 580/93, ha stralciato la previsione della Consulta dei Liberi professionisti e, di conseguenza, l'art. 19 bis del testo revisionato dello Statuto ha istituito l'Assemblea dei Presidenti degli ordini professionali con il compito di designare il consigliere camerale in rappresentanza dei professionisti.

Ricorda, inoltre che, con deliberazione n. 22/c del 18.12.2013 il Consiglio camerale aveva adottato il regolamento per il funzionamento della Consulta dei Professionisti, e pertanto, in considerazione della soppressione di detto organismo si rende necessario adottare un nuovo regolamento che disciplini il funzionamento dell'Assemblea.



**Camera di Commercio  
Industria Artigianato e Agricoltura  
Brescia**

Giunta camerale

Il Segretario Generale illustra, quindi, gli elementi essenziali del Regolamento dell'Assemblea dei Presidenti degli ordini professionali, con particolare riguardo a:

- a) finalità e compiti dell'Assemblea;
- b) composizione dell'organismo e Presidente dell'Assemblea;
- c) funzionamento, procedure di convocazione e di votazione.

LA GIUNTA

esaminata la bozza di Regolamento proposto;

visto l'art. 19-bis dello Statuto camerale;

vista la L.580/1993, come modificata dal D.Lgs. 219/2016;

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal Segretario Generale;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di approvare la bozza di Regolamento dell'Assemblea dei Presidenti degli ordini professionali - che costituisce parte integrante del presente provvedimento - da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio Camerale nella prossima seduta utile.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Dr Massimo Ziletti)**

**IL PRESIDENTE**  
**(Dr Giuseppe Ambrosi)**

**REGOLAMENTO  
PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA  
DEI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI**

**Art. 1  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Assemblea dei Presidenti degli Ordini professionali, di seguito denominata Assemblea, prevista dall'articolo 19 bis dello Statuto Camerale.

**Art. 2  
FINALITÀ E COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea dei Presidenti degli Ordini esprime il rappresentante dei professionisti in seno al Consiglio Camerale.
2. Svolge inoltre funzioni consultive su iniziativa del Consiglio e della Giunta Camerale, formulando giudizi e/o valutazioni, indirizzati alla Camera di Commercio e relativi alla promozione di una più stretta connessione tra impresa e mondo delle professioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Assemblea è priva di autonomi poteri di spesa.

**Art. 3  
COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA**

1. Fanno parte dell'Assemblea i Presidenti pro tempore degli Ordini professionali, con sede nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Brescia, in rappresentanza delle seguenti categorie:
  - medici-chirurghi ed odontoiatri
  - veterinari
  - farmacisti
  - chimici e fisici
  - delle professioni infermieristiche
  - della professione di ostetrica
  - dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione
  - dottori agronomi e dottori forestali
  - agrotecnici e agrotecnici laureati
  - architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
  - avvocati e procuratori
  - consulenti del lavoro
  - dottori commercialisti ed esperti contabili
  - geometri e geometri laureati
  - ingegneri
  - notai
  - periti agrari e periti agrari laureati
  - periti industriali e periti industriali laureati
2. La carica di componente dell'Assemblea è onorifica e non comporta oneri per la Camera di Commercio.

**Art. 4  
IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**

1. Presiede l'Assemblea il Presidente della Camera di Commercio o un suo delegato, senza diritto di voto.
2. Nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitigli dalle norme vigenti il Presidente:
  - a) predispone l'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea;

- b) convoca l'Assemblea;
  - c) dirige i lavori dell'Assemblea;
  - d) garantisce la tutela dei diritti dei partecipanti all'Assemblea;
  - e) ha facoltà di sospendere i lavori dell'Assemblea e di sciogliere la riunione quando si verificano turbative che ne rendano impossibile la prosecuzione.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, o suo delegato, le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano di età tra i presenti.

**Art. 5**  
**CESSAZIONE E DECADENZA DEI MEMBRI DELL'ASSEMBLEA**

1. La perdita della carica di Presidente dell'ordine professionale comporta automaticamente la cessazione della carica e la sostituzione con il nuovo Presidente dell'Ordine.
2. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del consigliere camerale designato dall'Assemblea, il Presidente della Camera di Commercio né dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale e convoca, entro dieci giorni l'Assemblea per la designazione del nuovo consigliere.

**Art. 6**  
**CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE**

1. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente della Camera di Commercio, o su richiesta di almeno un quarto dei componenti dell'Assemblea stessa, con l'indicazione degli argomenti da porre in discussione.
2. L'avviso di convocazione delle riunioni deve riportare il giorno, il luogo e l'orario di inizio della seduta e deve essere inviato all'indirizzo indicato dai componenti l'Assemblea, con l'ordine del giorno, via PEC, almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata entro quarantotto ore prima della seduta.
3. Gli atti e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della seduta dell'Assemblea vengono inviati ai componenti l'Assemblea, unitamente alla convocazione oppure a mezzo mail ordinaria.
4. L'eventuale ritardato o irregolare invio dell'avviso di convocazione è sanato quando il componente dell'Assemblea interessato partecipa all'adunanza alla quale era stato invitato.

**Art. 7**  
**SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA**

1. Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono assunte dal Segretario Generale della Camera di Commercio o da un funzionario da questi delegato.
2. L'Assemblea si riunisce presso la sede camerale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
3. I componenti l'Assemblea hanno diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti adottati e di quelli richiamati, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto camerale e dai regolamenti.

**Art. 8**  
**DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

1. Per la validità della riunione è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi in altra ora o giorno, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti con diritto di voto.
2. La designazione del rappresentante dei professionisti in seno al Consiglio Camerale avviene con votazione a scrutinio segreto a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti, si procede con una nuova votazione entro un'ora.
3. Il Presidente comunica al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla Consulta, nei termini previsti dall'art. 8 c. 6 del DM 156/2011.
4. In assenza di designazione vi provvede il Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 6, secondo periodo della Legge n. 580/1993 e ss.mm.ii.

5. L'Assemblea esprime inoltre i pareri richiesti dagli organi camerali con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il parere è reso nel termine di 30 giorni dalla richiesta. La votazione è a scrutinio palese per alzata di mano e, in caso di parità di voti, si procede con una nuova votazione entro un'ora.
6. Su richiesta di uno o più componenti presenti all'adunanza, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un tempo determinato, comunque per un tempo non superiore a due ore.
7. Sia il Presidente che i componenti presenti possono proporre modifiche nell'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno, esponendone i motivi.
8. La proposta è accettata se nessuno si oppone. In caso contrario i componenti votano per alzata di mano.

**Art. 9  
VERBALE DELLA SEDUTA**

1. Il verbale della seduta documenta il resoconto dell'andamento della seduta, riportando l'oggetto delle discussioni, i nomi e la sintesi degli interventi di coloro che vi hanno partecipato e le deliberazioni assunte, con indicazione del voto espresso.
2. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante ed è inviato ai componenti dell'Assemblea con la fissazione di un termine per esprimere rilievi o contestazioni.

**Art. 10  
PARTECIPAZIONI AI LAVORI DELL'ASSEMBLEA**

1. Le riunioni dell'Assemblea non sono pubbliche.
2. Può partecipare il personale della Camera di Commercio, la cui presenza è ritenuta necessaria dal Presidente per lo svolgimento della seduta medesima, nonché le persone espressamente invitate o convocate in qualità di esperti. Tali persone possono prendere parte alle discussioni in aula ma non alle votazioni.

**Art. 11  
OBBLIGO DI ASTENSIONE**

1. I componenti l'Assemblea, quando l'oggetto della discussione tratti di interesse proprio e dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile, devono astenersi dal partecipare alla seduta per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
2. I componenti l'Assemblea obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Presidente, che dà atto a verbale della avvenuta osservanza di tale obbligo.

**Art. 12  
NORME TRANSITORIE E DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento ai principi ed alle norme del Regolamento del Consiglio Camerale, approvato con deliberazione n° 18 del 2.12.2008.

**Art. 13  
ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo camerale on-line della Camera di Commercio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'apposito Regolamento camerale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Dr Massimo Ziletti)**

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
"Codice dell'amministrazione digitale"

**IL PRESIDENTE**  
**(Dr Giuseppe Ambrosi)**